



**& Diritto Avanzato**

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Procedimenti di separazione o divorzio e lealtà processuale

Va evidenziato che nei procedimenti di separazione o divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare non solo "la dichiarazione personale dei redditi" ma anche "ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune", il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole (art. 30 Cost).

## Tribunale di Roma, sentenza del 9.9.2020, n. 12072

...omissis...

Va evidenziato che nei procedimenti di separazione o divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare non solo "la dichiarazione personale dei redditi" ma anche "ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune", il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole (art. 30 Cost).

La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che tale obbligo abbia violato.

Pertanto, la condotta processuale del ricorrente deve presumersi volta ad impedire la ricostruzione delle sue effettive maggiori disponibilità reddituali residue, al netto dei debiti *omissis*.

Quindi, non solo non può ritenersi provata la dedotta sopravvenuta riduzione del reddito netto del *omissis*, dichiarato pari a 7.500,00 euro mensili in sede di separazione, ma esso deve, anzi, presumersi accresciuto in ragione di tutto quanto appena rilevato, evidenziandosi che non è stato tempestivamente contestato dal ricorrente che, come dedotto da controparte nei propri atti introduttivi, anche il nuovo nucleo familiare dispone di tre automobili, che le due figlie minori del Be. frequentano la scuola privata e che lo stesso corrisponde per l'abitazione del nuovo nucleo familiare un canone di circa 1.800,00 euro, elementi oggettivi che, valutati anche alla luce degli ulteriori esborsi del ricorrente per il mantenimento della prima famiglia, consentono di escludere la rappresentata situazione di difficoltà economica in cui lo stesso verserebbe.

Inoltre, mentre, ai fini della ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti, va tenuto conto del finanziamento contratto dal *omissis* per ottemperare alle obbligazioni di cui alla scrittura transattiva sopra menzionata, trattandosi di obbligazioni gravanti anche sulla *omissis* e relative all'abitazione ove la stessa viveva, non può invece attribuirsi rilievo ai finanziamenti indicati nella dichiarazione sostitutiva del *omissis*, in quanto concernenti obbligazioni restitutorie negoziali, che, considerati i redditi percepiti dal ricorrente, non possono considerarsi imposte dalla necessità di soddisfare esigenze di vita non altrimenti soddisfacibili, dovendo perciò ritenersi volontariamente assunte, previa positiva valutazione della loro sostenibilità.

Alla luce di quanto sopra emerso e considerato che, ai fini della valutazione delle condizioni economiche delle parti non è necessario l'accertamento dei redditi nel loro preciso ammontare, potendo utilizzarsi tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, appare superfluo il richiesto accertamento a mezzo Polizia Tributaria.

Tanto premesso, quanto alla domanda di assegno divorzile, va preliminarmente rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), al fine di fornire un'interpretazione "più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito ...dagli artt. 2,3, e 29 Cost.", hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile nonché la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi dell'assegno (sicché solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970). Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come "lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare", "frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in

relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c." e costituenti "l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio", ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. 898/1970. In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle "condizioni dei coniugi" e del "reddito di entrambi"), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). L'assegno, quindi, deve essere "volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi" (Cass. civ. 5603/20).

In concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprehensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e dell'altro, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.

Nel caso in esame, non è specificamente contestato che in costanza di convivenza matrimoniale sia stata la moglie a dedicarsi in via prevalente all'accudimento dei due figli gemelli, che, per l'oggettivo impegno richiesto soprattutto nei primi anni di vita, deve aver verosimilmente inciso sulle sue scelte lavorative, anche future (considerato che il ricorrente ha lasciato la casa familiare quando i figli erano ancora molto piccoli), le quali hanno evidentemente dovuto essere compatibili con tale assorbente impegno, così consentendo al marito di dedicarsi all'attività di ricerca, di insegnamento e professionale, in tal modo agevolandolo nel conseguimento di importanti traguardi professionali e dei correlativi incrementi di reddito.

Non v'è invece alcuna idonea prova che la revoca della funzione *omissis* sia imputabile all'ex marito.

Alla luce della valutazione complessiva delle condizioni reddituali dei coniugi e della rilevante sproporzione in favore del ricorrente (persistente, pur valutati gli ulteriori redditi oltre a quelli di insegnante, percepiti dalla *omissis*, come sopra emersi e considerati i maggiori redditi netti rispetto a quelli dedotti da presumersi nella disponibilità del ricorrente, per le ragioni sopra esposte), nonché del contributo dato dalla moglie, nei circa 12 anni di vita in comune (è incontestato che il *omissis* abbia lasciato la casa familiare sin dal 2004), alla brillante realizzazione professionale del marito e al conseguente cospicuo accrescimento della sua capacità reddituale, deve riconoscersi in capo alla *omissis* il diritto all'assegno divorzile.

La domanda, tuttavia, non può accogliersi nella misura indicata dalla resistente e pari a 1.500 euro mensili, ossia il doppio dell'importo concordato in sede di separazione e presuntivamente idoneo a garantirle il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sia in quanto, come si è detto, l'importo dell'assegno non va più parametrato al pregresso tenore di vita familiare ma al contributo dato alla formazione delle sostanze comuni e di quelle personali dell'ex coniuge (vedi da ultimo Cass. civ.

5605/2020), sia in quanto la situazione economica della *omissis* è nel frattempo migliorata, avendo dichiarato in sede di separazione un reddito netto di 1.250,00 euro mensili e percependo attualmente un reddito netto mensile, come sopra quantificato, pari a 2.000,00 euro circa, oltre alle ulteriori entrate come sopra emerse, fermo quanto già evidenziato in merito alla irrilevanza dei finanziamenti liberamente contratti (peraltro il reddito attuale sarebbe comunque superiore a quello dichiarato in sede di separazione, pur volendolo decurtare della rata mensile, pari a 255,00 euro, della preesistente cessione *omissis*, sostituita in corso di causa con la maggior rata di 391,00 euro della cessione *omissis*).

Pertanto, valutati comparativamente i rispettivi redditi delle parti come sopra in concreto emersi, considerato l'apporto fornito dalla resistente alla realizzazione professionale e all'accrescimento della capacità reddituale del marito, considerata la durata della convivenza matrimoniale e la responsabilità del ricorrente, espressamente riconosciuta in sede di separazione, per la rottura dell'unione coniugale, valutati gli obblighi di mantenimento del nuovo nucleo familiare in capo al Be. e l'integrale assolvimento da parte dello stesso, anche per la quota della *omissis*, del debito di 70.000,00 euro nei confronti della proprietaria della ex casa familiare, appare congruo determinare in 300,00 euro mensili l'importo dell'assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla *omissis* entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status, fermi per il pregresso i provvedimenti presidenziali provvisori.

Va invece rigettata la domanda di distrazione, ex art. 156 c.c., dell'importo dovuto a titolo di assegno divorzile, essendo la norma applicabile all'assegno di mantenimento stabilito per il coniuge in sede di separazione ed essendo previsto, in caso di inadempimento all'obbligo di pagamento dell'assegno divorzile, il più agevole strumento stragiudiziale di cui all'art. 8 commi 3 e ss l. 898/1970.

Quanto al mantenimento dei figli, che il padre nella proposta conciliativa si è dichiarato disposto ad aumentare a complessivi 1.800,00 euro mensili (ove non fosse stato stabilito alcun assegno divorzile per la moglie), va rilevato che deve ritenersi incontestato che la famiglia godesse di un elevato tenore di vita, atteso che sin dalla costituzione il giudizio la Vi. ha allegato specifiche circostanze a sostegno dell'assunto (in particolare, il ricorso all'aiuto di due domestiche, la disponibilità di tre autovetture, l'assidua frequentazione dei migliori ristoranti della città, nonché di cinema e teatri, l'abitudine del marito di regalare alla moglie gioielli, abiti ed accessori firmati, la iscrizione dei figli a scuole private integralmente pagate dal padre, la effettuazione di almeno tre viaggi durante l'anno, sia in Italia che all'estero, oltre ai week-end e alla settimana bianca), le quali non sono state tempestivamente contestate da controparte né in memoria integrativa né nella memoria ex art. 183 co 6 n. 1 c.p.c..

Pertanto, considerato l'elevato tenore di vita della famiglia unita, che va tendenzialmente conservato ai figli laddove il genitore obbligato alla corresponsione dell'assegno sia in grado di continuare a garantirlo, pur nella concorrenza degli obblighi di mantenimento di un nuovo nucleo familiare (come è da ritenere nel caso di specie, in ragione dell'elevato profilo professionale del Be. e dei conseguenti redditi dello stesso, peraltro da presumersi superiori a quelli rappresentati, in ragione di quanto sopra evidenziato), considerati gli ingenti costi sostenuti dalla madre per continuare a soddisfare le esigenze alloggiative dei figli, nel medesimo quartiere ove sono cresciuti e considerate le loro accresciute esigenze rapportate all'attuale età (alla data della separazione erano adolescenti ed ora sono studenti universitari), appare congrua una rimodulazione dell'assegno nella misura di complessivi 1.800,00 euro mensili (900,00 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, così aumentato il contributo paterno a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori.

Stante la sperequazione reddituale tra i genitori, il padre dovrà continuare a contribuire nella maggior misura del 70% alle spese straordinarie per i figli, come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, in virtù del quale,

le spese comprese nell'assegno di mantenimento vanno individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori vanno suddivise in:

scolastiche (costituite da iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza), spese di natura ludica o parascolastica (costituite da corsi di lingua o attività artistiche ossia musica/ disegno/ pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ossia mini-car, macchina, motorino, moto), spese sportive (costituite da attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); spese medico sanitarie (costituite da spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), fermo restando che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione sono costituite da:

libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

In accoglimento della domanda della resistente, a cui peraltro il ricorrente non si è espressamente opposto, va confermata la distrazione del suddetto importo di 1.800,00 euro in favore della stessa, ai sensi dell'art. 3 l. 219/2012 (da applicarsi anche ai figli matrimoniali in ragione dell'unicità dello stato di figlio sotteso all'intero impianto della riforma del 2012-2013), atteso che la condotta inadempiente del *omissis* all'assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali non consente una prognosi positiva in ordine al futuro adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli, esposti peraltro al rischio di attivazione di azioni esecutive da parte di terzi, che potrebbero compromettere la solvibilità paterna.

Pertanto, va ordinato alla *omissis* di corrispondere direttamente a *omissis* il suddetto importo di 1.800,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, complessivamente dovute a titolo di mantenimento per i figli *omissis*, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, trattenendo la somma dagli emolumenti mensilmente dovuti a *omissis* (ferme restando per il pregresso le condizioni della separazione).

Non si ritiene di dover estendere l'ordine anche allo Studio *omissis*, stante la capienza, ai fini dell'integrale soddisfacimento del credito, della retribuzione mensile corrisposta all'obbligato dall'Università.

Quanto alla domanda risarcitoria spiegata dalla resistente, essa deve intendersi rinunciata in quanto non espressamente reiterata nelle conclusioni di cui alla memoria

ex art. 183 co 6 n 1 c.p.c., ribadendosene comunque l'inammissibilità, già rilevata in sede presidenziale, in quanto esulante dal thema decidendum del divorzio, in cui è esclusa la possibilità del *simultaneus processus* tra domande soggette a riti diversi (quali quelle risarcitorie), non rientranti tra le ipotesi di "connessione qualificata", soltanto per le quali l'art 40 c.p.c. consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/14).

Vanno infine rigettate le istanze relative alla cancellazione delle espressioni offensive, avanzate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 89 c.p.c., atteso che non si ravvisano in atti espressioni dettate da un mero intento dispregiativo o avulse dal thema decidendum o non riconducibili, comunque, all'esercizio del diritto di difesa.

Nello specifico, *omissis* si duole di frasi asseritamente offensive nei confronti della sua attuale compagna contenute, in particolare, nella comparsa conclusionale della controparte (a p. 32), laddove viene tacciata di "essersi posta sempre in modo ostile e competitivo nei confronti dei figli *omissis*".

Orbene, ritiene il Tribunale che tale espressione rientri nell'alveo dell'esercizio della funzione defensionale, in quanto volta ad argomentare le ragioni della richiesta frequentazione padre-figli in assenza della compagna dello stesso.

Altrettanto infondata è l'istanza di cancellazione avanzata dalla resistente con riferimento alla espressione «scivolando in caluniose illazioni» contenuta nella memoria integrativa del ricorrente («Auspichiamo, in conclusione che la difesa della parte resistente si astenga dal formulare apodittiche affermazioni, scivolando in caluniose illazioni in relazione alle quali ci si riserva ogni opportuna iniziativa giudiziaria al fine di tutelare l'immagine ed il buon nome del ricorrente»).

Anche in tal caso è evidente il contesto prettamente difensivo in cui va contestualizzata l'espressione in oggetto, funzionale a sostenere, con particolare vis espressiva, la ritenuta apoditticità di taluni assunti della resistente in merito alla capacità patrimoniale e reddituale del ricorrente e pertanto non riconducibile ad un mero "passionale e incompsto intento dispregiativo" (cfr. Cass. n. 17325/2015).

Stante la parziale reciproca soccombenza, va dichiarata la compensazione delle spese di giudizio.

## PQM

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o inammissibile, così provvede: pone a carico di *omissis* un assegno divorzile, in favore di *omissis*, dell'importo di 300,00 euro mensili, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status (sentenza n. 18051/2017), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla Vi. entro il 5 di ogni mese, fermi per il pregresso i provvedimenti presidenziali provvisori confermativi delle condizioni della separazione; pone a carico di *omissis* un assegno di mantenimento, in favore dei figli *omissis*, del complessivo importo di 1.800,00 euro mensili (900,00 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, così aumentato l'assegno di mantenimento per la prole a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi per il pregresso i provvedimenti presidenziali provvisori confermativi delle condizioni della separazione; ordina alla *omissis* il versamento diretto a *omissis*. del suddetto importo di 1.800,00 euro, trattenendolo dagli emolumenti mensilmente dovuti a *omissis*; dichiara la compensazione delle spese del giudizio.

---

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

